

Verbale del revisore n. 115 del 16/09/2021

Comune di Cepagatti (Pe)

Oggetto della Proposta di deliberazione: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2023. Secondo Aggiornamento.

Il sottoscritto dr. Fusella Antonio, nato a Chieti (Ch) il 07/10/1977, nominato Revisore dei Conti di codesto Comune per il triennio 2018-2021, ricevuta in data 15 settembre 2021 la Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 983 del 15.09.2021;

VISTI

- l'art. 48, del Dlgs. n. 198/96;
- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/97;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/01;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/01;
- l'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/04;
- l'art. 9 del Dl. n. 78/10;
- il Parere favorevole del Dirigente del Settore competente;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto;
- la Proposta di deliberazione in oggetto;

TENUTO CONTO

- delle Linee d'indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale;
- Che il bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con Delibera n. 13 in data 26.02.2021;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.2021 è stato approvato il Conto del Bilancio 2020;
- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 7 in data 19.01.2021, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023;
- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 13.05.2021 è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023.

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 762, della Legge n. 208/15 (“*Legge di Stabilità 2016*”), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al Patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “Pareggio di bilancio”;
- l'art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/06 e s.m.i. ai sensi del quale gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- il DM 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-*quater*, L. n. 296/2006;
- la Deliberazione n. 55 del 25 giugno 2020 della Corte dei Conti Emilia Romagna, con la quale la Sezione rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020.....desumere il dato relativo alla spesa del personale da “ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione del personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione;
- il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. 12454) il quale, a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015 – 2019 come previsto dall'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 chiarisce quanto segue: “l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'art. 4, comma 1, - Tabella 1, del Decreto attuativo.

RILEVATO

- che il D.M. 17 marzo 2020 dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;
- che in data 02.06.2021 si è reso improvvisamente vacante il posto di Specialista di Polizia Locale – Cat. D a tempo pieno e indeterminato, e che occorre pertanto procedere ad avviare al più presto le procedure per addvenire alla relativa copertura mediante assunzione di un unità di personale:
- che si rende necessario prevedere l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Agente di Polizia Locale fino al 31.12.2021, nelle more della copertura del posto di Cat. D di cui sopra, le cui funzioni sono attualmente affidate al Vice Comandante, con conseguente riduzione del numero di agenti assegnati ai servizi esterni;
- che la Corte dei Conti Lombardia, sez. Regionale di controllo, con deliberazione n. 164/2020/PAR depositata in data 02.12.2020, ha chiarito che: *“La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, ritiene che i limiti alla spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 quater e 562, della legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019”*. Aggiungendo, però, che: *“Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 L. n. 296/2006”*;
- che la deliberazione n. 85 del 20.05.2021 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, chiarisce che il nuovo regime delle assunzioni, disciplinato dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 34/2019 e dal D.M. 17.03.2020 permette certamente agli enti di assumere dipendenti per sostituire altri dipendenti cessati dal servizio nello stesso anno in cui avviene la cessazione e che quindi il nuovo sistema permette di coprire nel medesimo anno dell’evento di cessazione il posto lasciato scoperto o comunque di utilizzare gli spazi assunzionali che si determinano, ovviamente entro i limiti di capacità del Comune dati dall’applicazione delle regole vigenti e sempre che l’Ente verifichi di continuare a risultare virtuoso e che quindi la nuova assunzione non peggiori il rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

VERIFICATO

- il rispetto dei suddetti vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale, anche sulla base dei dati e dei chiarimenti forniti dal responsabile dei servizi finanziari e dagli allegati alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;
- altresì, il rispetto dei presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

ATTESTATO

- che le previsioni del Programma del fabbisogno di personale 2021-2023, come risultante dalla Proposta di deliberazione in approvazione, rientra nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e di programmazione finanziaria.

Ciò premesso,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00, parere favorevole all'adozione della delibera relativa alla pianificazione del fabbisogno del personale per l'anno 2021-2023 e raccomanda di dare informazione, riguardo all'atto di cui all'oggetto, alle Organizzazioni sindacali

Cepagatti (Pe), lì 16 settembre 2021

Il Revisore dei Conti

